"Allegato B"

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre e dell'auditorium annessi agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico , a norma dell'art. 12 della legge n° 517/1977, dell'art. 89 del D. Lgs n° 297/1994, dell'art 12 della Legge n° 23/1996.

ART. 2 – ATTIVITÀ AMMESSE

L'amministrazione comunale garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la migliore funzionalità degli impianti sportivi di sua proprietà e mette a disposizione dei gruppi e delle associazioni sportive, culturali e teatrali le strutture sotto indicate:

1. Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Lorenzo Milani".
2. Auditorium Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Lorenzo Milani".
3. Palestra Scuola Primaria "G. Mazzini".

L'uso delle strutture scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi quali:

- attività di avviamento e promozione dello sport,
- tornei amatoriali,
- campionati ed attività federali e di lega,
- attività motoria,
- ginnastica,
- preparazione atletica,
- attività ricreativa e di aggregazione sociale,
- spettacoli teatrali (Auditorium),
- convegni (Auditorium),
- proiezione filmati (Auditorium),

purchè compatibili con la destinazione della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art.4.

E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico negli impianti sprovvisti di gradinate tribune.

L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di polizia amministrativa, nel rispetto del " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" - R.D. 773/31 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli Enti, Associazioni e Gruppi Sportivi sono tenuti, a loro cura e spese, a garantire la presenza di servizi di pronto soccorso e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive e non, quando è prevedibile l'affluenza di pubblico.

E' fatto divieto assoluto di svolgere, presso le palestre e le strutture scolastiche attività con fini di lucro.

L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle strutture implica autorizzazione del Comune proprietario: le stesse dovranno essere rimosse prima dell'attività didattica.

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITÀ

L'assegnazione delle Palestre e dell'Auditorium, nonché i relativi orari di distribuzione, verranno definiti dall'Ufficio Cultura e Sport del Comune.

Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

- Istituzioni Scolastiche del Comune di San Valentino Torio;
- Amministrazione comunale di San Valentino Torio;
- Attività patrocinate dal Comune di San Valentino Torio;
- Forme associative iscritte all'apposito albo del Comune di San Valentino Torio;
- Federazioni, enti di promozione sportiva e Società del Comune di San Valentino Torio affiliate al Coni;
- Associazioni, enti, gruppi o cooperative di promozione Sociale sportiva e ricreativa;
- Gruppi amatoriali.

L'amministrazione Comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di handicap e attività correttiva e ricreativa per giovani ed anziani.

La concessione delle strutture si intende anche per i servizi igienici necessari allo svolgimento delle attività.

L'Orario assegnato deve essere **rigorosamente osservato** e comprende il tempo di utilizzo degli spogliatoi e per l'uscita dallo stabile.

ART. 4 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche e dell'auditorium sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.

L'uso dei locali deve, in ogni caso, corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari.

A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti.

L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessario con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione.

Egli dovrà controllare lo stato della struttura prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.

L'accesso alle strutture è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione, che di norma osservano la seguente articolazione:

- Dal Lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 24.00
- Al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 24.00
- Alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 24.00

La pulizia delle strutture dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà , dovrà indicare il nominativo dell' addetto.

Al termine di ogni turno di attività, l'impianto dovrà essere consegnato agli altri utilizzatori pulito e pronto all'uso.

In particolare al termine della giornata di utilizzo , la struttura e gli annessi servizi dovranno essere pronti all'uso scolastico per il giorno successivo.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare, con proprio personale all'uopo incaricato o su segnalazione del dirigente Scolastico, la mancata pulizia delle strutture, si **sospenderà l'autorizzazione**.

Entro 5 giorni dalla sospensione il concessionario dovrà comunicare le nuove modalità per la pulizia delle strutture, pena la **revoca della concessione**.

L'accesso alle strutture dovrà avvenire esclusivamente dalle porte esterne, non comunicanti con altri locali della scuola.

Ai fruitori delle strutture è comunque fatto **divieto assoluto** di accedere ai locali della scuola.

Le attrezzature mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte negli appositi spazi a cura del concessionario.

Le attrezzature di proprietà della scuola non possono essere utilizzate.

All'interno delle strutture e tassativamente vietato:

- accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola di gomma (palestre)
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;

- lasciare materiale di ingombro;
- manipolare l'impianto di riscaldamento;
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
- fumare.

L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

I funzionari delle amministrazioni concedenti, comunali e Scolastiche, hanno diritto di libero accesso alle strutture, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

I concessionari si impegneranno:

a) A restituire alla propria funzionalità la struttura al termine delle attività. L'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti dati in uso, dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
b) A curare le attente pulizie dei locali e strutture loro affidati;
c) A non sub-concedere l'uso, anche parziale, degli impianti oggetto del presente regolamento a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la **revoca immediata** dell'autorizzazione;
d) A provvedere alla chiusura delle strutture tramite il responsabile o al termine dell'orario di utilizzo assegnato qualora non sia presente il responsabile del turno successivo.

Delle chiavi delle strutture avute in uso risponde sempre e comunque il Presidente dell'Ente, del Gruppo sportivo o Associazione assegnataria.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei frequentatori della struttura, al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi possono subire.

A tal fine la società concessionaria deve rilasciare una dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta.

Il concessionario è comunque responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi ed al Comune in dipendenza della concessione ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserva d'eccezione.

ART. 5 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Le strutture scolastiche sono concesse in uso temporaneo, su richiesta, per il periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre di ogni anno.

Gli Enti, le Associazioni e Società sportive , i Gruppi amatoriali senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una struttura dovranno presentare all'Ufficio Istruzione del Comune apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento.

Le richieste pervenute in difformità di modulo non saranno prese in considerazione.

L'Ufficio Istruzione verificherà la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento.

In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui all'art.3.

Qualora risultassero richieste concorrenti per orario, si terrà conto della data di protocollo della Richiesta.

Qualora non si potesse far fronte a tutte le richieste, in mancanza di un accordo tra gli interessati si procederà alla diminuzione proporzionale di ore e spazi a disposizione dei singoli richiedenti.

L'Ufficio Istruzione detiene ed accoglie il calendario con le ore di utilizzo della/e struttura/e.

L'Ufficio Istruzione formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro nella medesima e delle chiavi, nonché al versamento della competente tariffa, come determinata all'art. 6.

Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca della concessione.

La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.

Eventuali rinunce o variazioni di orario dovranno essere comunicate entro il terzo giorno successivo a quello indicato nel calendario autorizzato.

Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

Il Comune, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di effettuare spostamenti di turno o di impianto in qualsiasi momento.

In questo caso, l'utente ha la facoltà di rinunciare immediatamente qualora la variazione imposta non consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività.

Per le richieste riguardanti attività continuative l'istanza va presentata entro il 1° Settembre di ogni anno .

Per le richieste riguardanti attività occasionali l'istanza va presentata almeno 10 gg. prima fatto salve le disponibilità degli spazi nel calendario comunale.

ART. 6 – TARIFFE

A fronte della concessione di utilizzo delle strutture scolastiche, il concessionario è tenuto a versare al Comune la tariffa oraria stabilita, a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile.

Si dovrà provvedere al pagamento del canone concessorio delle strutture in un unico versamento da effettuarsi secondo le disposizioni dell'ufficio Istruzione che fornirà l'apposito bollettino.

- La prima all'atto del ritiro della concessione, per le attività relative al periodo settembre-gennaio;
- La seconda entro il 28 febbraio di ogni anno, relativamente al periodo febbraio-giugno.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso delle strutture a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e aggiornate almeno ogni biennio, sulla base delle variazioni ISTAT, tenendo conto:

- Della necessità di favorire l'utilizzo delle strutture per tutti gli Enti, Associazioni, Società Sportive e Gruppi amatoriali senza fini di lucro;
- Della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta:
- Degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
- Delle tariffe di mercato applicate ed altre analoghe strutture sportive.

Nessun recupero finanziario spetterà alle Società e Gruppi Sportivi, Associazioni, Enti, in caso di mancata fruizione delle strutture secondo il piano di utilizzazione presentato.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, stabilito dalla Giunta Comunale, dovrà essere versato al Comune di San Valentino Torio, in unica soluzione, prima del ritiro della concessione all'uso della struttura.

Il deposito cauzionale verrà restituito al termine della concessione nella sola ipotesi che non risulti accertato a carico del Gruppo Sportivo, Società, Ente, Associazione, alcun danno alle strutture o attrezzature della palestra e che non risulti comunque a carico del concessionario alcun sospeso nel pagamento della tariffa di utilizzazione.

Se verranno riscontrati danni, l'Amministrazione Comunale disporrà l'effettuazione di una perizia attraverso i propri tecnici, i quali insindacabilmente formuleranno l'esatta determinazione dl danno emergente, che verrà detratto dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Qualora l'importo dei danni superi quello del deposito cauzionale il Comune di San Valentino Torio curerà il recupero contenzioso della somma medesima adendo il giudice civile ordinario e, se del caso anche il giudice penale, che, per questo genere di reati, dovrà procedere d'ufficio (art. 635 n.3 coordinato con l'art. 625 n.7 del C.P.).

ART.8 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni precedente disposizione.

E' da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.